



Prof. Massimiliano Montini
Università di Siena

“Brexit: Le future
relazioni tra Regno Unito
e Unione Europea”

Brexit: aspetti giuridici ed istituzionali

- Dal referendum *Leave vs. Remain* (23 giugno 2016) all'uscita del Regno Unito (31 gennaio 2020)
- L'accordo di recesso (*Withdrawal Agreement*) (2018-2019)
- La Dichiarazione Politica (*Political Declaration*) (2018-2019)
- La fase attuale: fase post-Brexit (o fase 2 della Brexit): i negoziati per definire le future relazioni tra le Parti sono in corso. Si stanno svolgendo sulla base delle rispettive posizioni negoziali delle Parti rese note nel febbraio 2020.

L'accordo di recesso (*Withdrawal Agreement*)

- L'Accordo di recesso è volto a regolamentare i termini dell'uscita dello Stato Membro dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del TFEU (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
- La prima versione dell'Accordo di recesso è stata firmata nel novembre 2018 dal Governo britannico di Theresa May, mentre la versione rivista (e definitiva) è stata conclusa nell'ottobre 2019 dal Governo di Boris Johnson.
- L'accordo di recesso si occupa di regolamentare la libera circolazione tra le Parti durante il “periodo transitorio” previsto dopo la data ufficiale della Brexit (fino al 31 dicembre 2020).

La Dichiarazione Politica (*Political Declaration*)

- La Dichiarazione Politica è finalizzata ad impostare i termini di riferimento per le future relazioni tra le Parti.
- La prima versione della Dichiarazione Politica è stata firmata nel novembre 2018 dal Governo britannico di Theresa May, mentre la versione rivista (e definitiva) è stata conclusa nell'ottobre 2019 dal Governo di Boris Johnson.
- Nella Dichiarazione Politica le Parti convengono di sviluppare un partenariato economico ambizioso, ampio ed equilibrato, che includerà una zona di libero scambio, nonché una più ampia cooperazione settoriale.

La Dichiarazione Politica (“*the level playing field*”)

- Di particolare interesse nella Dichiarazione Politica definitiva del 2019 è il paragrafo 77, con il quale le Parti si impegnano a stabilire un comune livello di regolazione (*level playing field*) dei loro mercati nazionali, in materia di concorrenza e aiuti di Stato, standard sociali e del lavoro, ambiente e cambiamenti climatici, nonché rilevanti questioni fiscali.
- Lo stabilimento di un livello comune di regolazione è finalizzato ad evitare il prodursi di illegittimi vantaggi competitivi per gli operatori economici di una delle due Parti, eventualmente soggetti ad un regime più favorevole.

Le future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea

- Base di partenza: le strette relazioni commerciali tra le Parti
- Secondo dati del servizio informativo del Parlamento britannico (2019), il 46% dell'export del Regno Unito va verso l'UE, mentre il 53% dell'import del Regno Unito proviene dall'UE.
- Vi è una forte difficoltà a “smontare” il sistema del mercato unico tra le Parti, da un punto di vista sia amministrativo (necessità di riorganizzare il sistema degli standard comuni), che economico (necessità di organizzare alcune filiere produttive integrate).

Le future relazioni: la posizione del Regno Unito

- *“The United Kingdom wants to agree with the European Union a deep and special partnership that takes in both economic and security cooperation”* (Lettera di recesso del Regno Unito all’UE del 29 marzo 2017).
- Tra le priorità del Regno Unito vi sono la volontà di terminare la libera circolazione delle persone, la salvaguardia del suo mercato interno ed il riconoscimento del suo diritto di sviluppare una politica commerciale indipendente da quella dell’Unione.

Le future relazioni: la posizione dell'Unione Europea

- *“Qualsiasi accordo di libero scambio dovrebbe essere equilibrato, ambizioso e di vasta portata. Non può tuttavia equivalere alla partecipazione al mercato unico o sue parti, in quanto ciò ne comprometterebbe l'integrità e il corretto funzionamento. L'accordo deve garantire parità di condizioni segnatamente in termini di concorrenza e aiuti di Stato, e a questo proposito comprendere salvaguardie contro vantaggi concorrenziali sleali derivanti, tra l'altro, da misure e prassi fiscali, sociali, ambientali e regolamentari” (“Orientamenti” del Consiglio europeo del 29 aprile 2017)*

Le future relazioni: paradigmi a confronto

- Due paradigmi a confronto per le future relazioni tra le Parti:
- Integrazione dei mercati (*market integration*)
- Liberalizzazione del commercio (*trade liberalisation*)
- I due paradigmi partono da presupposti molto diversi, ma sono entrambi utilizzati come punto di riferimento dall'UE nei suoi rapporti commerciali con i Paesi terzi.

Paradigmi a confronto: l'integrazione dei mercati

- La principale caratteristica del paradigma dell'integrazione dei mercati (*market integration paradigm*) consiste nell'obiettivo della convergenza della regolamentazione tecnica delle Parti attraverso un modello centralizzato (basato sull'armonizzazione della regolazione e degli standard) oppure attraverso un modello decentrato (temperato dal principio del mutuo riconoscimento).
- Nel mercato interno europeo i due modelli convivono. Per alcuni tipi di standard si usa un modello centralizzato, per altri si lascia agli Stati Membri la possibilità di regolamentazioni diverse.

Paradigmi a confronto: la liberalizzazione del commercio

- Il principale obiettivo del paradigma della liberalizzazione del commercio è la liberalizzazione degli scambi commerciali tra i Paesi coinvolti.
- Questa viene perseguita mantenendo una stretta separazione dei mercati delle Parti, che non cessano di essere mercati nazionali nel senso tradizionale del termine.
- La liberalizzazione degli scambi si focalizza generalmente sugli scambi di merci e viene talvolta estesa agli scambi di servizi.
- Solo raramente e limitatamente può essere inclusa la libera circolazione delle persone.

Le future relazioni: il modello norvegese

- Il modello norvegese (Spazio Economico Europeo – SEE)
- L'Accordo SEE istituisce una zona di libero scambio tra il mercato interno europeo ed i mercati nazionali dei tre Paesi dell'EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), basata sulle quattro libertà di circolazione (merci, persone, servizi e capitali).
- A ciò si accompagna un elevato grado di convergenza regolatoria tra i Paesi coinvolti. I tre Paesi coinvolti si sono impegnati a recepire gli standard UE (*acquis communautaire*), ma applicano la loro tariffa doganale nazionale ai Paesi terzi.

Le future relazioni: il modello svizzero

- Il modello svizzero (sistema di accordi bilaterali)
- Il modello svizzero si riferisce al sistema di accordi in materia economica e commerciale che legano l'UE e la Svizzera.
- L'accordo di libero scambio (1972) ha istituito una zona di libero scambio nell'ambito del quale possono circolare senza dazi doganali i prodotti industriali ed i prodotti agricoli delle Parti.
- L'accordo su libera circolazione delle persone (1999) conferisce ai cittadini delle Parti contraenti il diritto di ingresso, soggiorno ed accesso alle attività economiche nel territorio dell'altra Parte.

Le future relazioni: il modello turco

- Il modello turco (unione doganale)
- Il modello turco consiste in un quadro di rapporti commerciali bilaterali preferenziali tra Unione europea e Turchia, sviluppato a partire dall'Accordo di Associazione concluso tra UE e Turchia (1963) (Accordo di Ankara).
- Dal 1996 è in vigore tra le Parti un'unione doganale che si estende ai prodotti industriali, agricoli e della pesca.
- La Turchia nelle sue relazioni commerciali con i Paesi terzi applica la tariffa doganale comune dell'UE.

Le future relazioni: il modello canadese

- Il modello canadese (CETA: *Comprehensive Trade Agreement*)
- Il modello più rilevante e più progredito di accordo commerciale basato sul paradigma della liberalizzazione del commercio è l'accordo CETA che lega UE e Canada, concluso nel 2016.
- L'accordo CETA prevede l'istituzione di una zona di libero scambio che copre sia la libera circolazione delle merci, ai sensi dell'art. XXIV del GATT, sia la libera circolazione dei servizi, ai sensi dell'art. V del GATS.
- L'accordo CETA non copre la libera circolazione delle persone.

Conclusioni

- Quale paradigma e quale modello per le future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea?
- Nessuno dei modelli visti sopra può essere replicato *tout court*, per la specificità delle relazioni tra le Parti, dal momento che il Regno Unito è un ex Stato Membro, non un semplice partner commerciale dell'Unione Europea.
- Il modello dovrà essere quindi una “creazione originale”, ossia un modello di accordo di libero scambio *ad hoc*.

Riferimenti bibliografici

- M. Montini, *Le future relazioni commerciali tra Regno Unito e Unione europea dopo la Brexit: paradigmi e modelli a confronto*, in Interventi al seminario 'Brexit e il diritto di recedere dai trattati', Università di Siena, 13 maggio 2019, in *Federalismi*, n. 20, 23 ottobre 2019, <https://federalismi.it/>
- M. Montini, *The post-Brexit negotiations and the level playing field criterion*, in *DPCE Online*, v. 42, n. 1, aprile 2020, <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/892>

NAVIGA

Per ricevere tutte le informazioni
sulle opportunità offerte
dai Fondi Strutturali Europei
in Sicilia



sicilia-fse.it



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



fsesicilia2020@regione.sicilia.it



Seguici su